

(N. 400)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(LATTANZIO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(COSSIGA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

e col **Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1976

Disposizioni in materia di sospensione dei giudizi d'avanzamento nei riguardi dei sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 gennaio 1974, n. 12, ha modificato gli articoli 21 e 10 rispettivamente della legge di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella parte in cui disponevano che l'ufficiale sottoposto a procedimento penale non poteva essere valutato per l'avanzamento, per limitare tale impedimento ai soli imputati per delitto non colposo. Le stesse sta-

tuizioni non si rendevano necessarie per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, poichè, per i primi, le modifiche si sarebbero estese automaticamente in virtù del rinvio fatto dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che ne regola lo stato e l'avanzamento, alla corrispondente disciplina degli ufficiali delle tre Forze armate, per i secondi, le norme in materia di avanzamento che li riguardano non dispongono in casi del genere l'auto-

matica sospensione della valutazione per l'avanzamento.

Con l'unito disegno di legge si provvede a modificare parallelamente le corrispondenti disposizioni di legge vigenti per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle Forme armate (Marina e Aeronautica - articoli 1 e 2), del Corpo delle guardie di pub-

blica sicurezza (articoli 3 e 4), del Corpo della guardia di finanza (articolo 5), del Corpo degli agenti di custodia (articolo 6).

Per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito, essendo la materia disciplinata da determinazione ministeriale, si provvederà con contemporaneità di effetti ad analoghe modifiche nella predetta forma.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 59 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i sottufficiali, i sottocapi e i comuni imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

### Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in aspettativa, sospesi dall'impiego, dal servizio o dalle attribuzioni del grado, i graduati sospesi dal grado, i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare non possono essere valutati per l'avanzamento e, se già valutati, conseguire la promozione ».

### Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 109 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

« Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi

superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo ».

#### Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 53 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

« È sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

#### Art. 5.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Non può essere valutato per l'avanzamento il sottufficiale o il militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dal servizio o dalle attribuzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ».

#### Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.